

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

COMMISSIONE LEGISLAZIONE - PROGRAMMAZIONE - FINANZA  
BILANCIO E CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

PROPOSTA DI LEGGE

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n° 1037 II Legislatura

"VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO  
1980"

Relatore: prof. Marcello Rizzo

Signor Presidente,  
Colleghi Consiglieri,

La 1 Commissione ha preso in esame numerosissimi disegni e proposte di legge rimessi dalla Giunta Regionale e dalle Commissioni Consiliari per il parere richiesto dallo art. 19 del Regolamento interno, relativamente alla copertura della spesa prevista dalle leggi stesse.

La 1 Commissione, dopo ampia discussione ed approfondita analisi del Bilancio regionale 1980, constatata la impossibilità di ridurre le somme iscritte nei vari capitoli e la conseguente improponibilità delle leggi in esame per mancanza di copertura finanziaria, per cui tutte avrebbero dovute essere respinte, ha deciso di utilizzare l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1978 ed un residuo del Fondo Globale.

L'importo disponibile, per circa 25 miliardi è stato ripartito, tenuto conto delle priorità più volte espresse dal Consiglio Regionale.

Le leggi che non hanno potuto avere copertura della spesa sono state restituite agli organi proponenti che, a norma dell'art. 63 L.R. 17/77 sulla Contabilità, avevano l'obbligo di indicare i mezzi economici necessari al finanziamento di esse.

La 1 Commissione quindi ritiene, essendosi mossa nel rispetto delle norme costituzionali, di aver operato una rigorosa scelta di obiettivi verso i quali indirizzare le residue risorse regionali.

Rimangono alla competenza della Giunta Regionale le ul-

./..

teriori determinazioni per reperire i fondi necessari al finanziamento delle leggi rinviate dalla Commissione Bilancio.

Le variazioni che rivestono maggior rilievo sono:

#### LAVORI PUBBLICI

- A) I programmi costruttivi di cui alla L.R. 1/2/77, n. 3 per un onere aggiuntivo di L. 2 miliardi;
- B) l'acquisizione delle aree di cui alla legge innanzi citata per un importo aggiuntivo di L. 2 miliardi;
- C) l'adeguamento della legge 57/79 alla legge statale n. 25/1980 per un importo aggiuntivo presunto di L. 600 milioni;
- D) l'integrazione dei contributi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 38 della legge 457/78 per un importo aggiuntivo di L. 230 milioni.

#### AGRICOLTURA

Trattasi di una variazione al Bilancio 1980 per finanziare i danni causati dal maltempo del 31 dicembre 1979/gennaio 1980 per L. 6.700 milioni .

#### TRASPORTI

Trattasi di variazione per finanziare maggiori oneri per contributi alle aziende municipalizzate.

#### ARTIGIANATO

Trattasi di variazione per 1,250 miliardi per integrare il finanziamento della L.R. 3/80 per definire le pratiche a fondo perduto presentate al 30/6/78.

#### SERVIZI SOCIALI

Trattasi di una variazione compensativa di L. 1,5 miliardi circa, per spedalità malati affetti dal morbo di Hansen.

P.D.L. " VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO  
FINANZIARIO 1980

Art. 1

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato A).

LAVORI PUBBLICI

Art. 2

Ai programmi costruttivi di cui alla L.R.n 3 del 1/2/77 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono stati comunicati alle Cooperative beneficiarie l'ammissibilità alla concessione del mutuo e l'ammontare dello stesso, si applica la normativa statale vigente per quanto riguarda i limiti di reddito per l'accesso ai mutui agevolati e relativi tassi, il limite massimo di mutuo concedibile nonché i limiti massimi di costo.

A richiesta delle cooperative che hanno già ottenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, la comunicazione dell'ammissibilità della concessione del mutuo, anche se seguita da decreto di concessione del mutuo medesimo, la Giunta Regionale potrà concedere un contributo integrativo fino alla concorrenza del mutuo massimo ammissibile derivante dalla applicazione dei costi massimi vigenti, all'atto della richiesta, nella Regione Puglia per l'edilizia agevolata-convenzionata.

Le disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili, nei limiti delle disponibilità di bilancio, anche ai programmi costruttivi non ancora ultimati, compresi quelli ancora avviati, comunque fruente di contributo statale, per i quali l'Istituto mutuante non ha ancora stipulato l'atto di erogazione e quietanza a saldo.

Nei limiti delle disponibilità di bilancio, a seguito di domande, le disposizioni di cui ai commi precedenti possono applicarsi alle cooperative assegnatarie di aree in proprietà nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18/4/1962, n.167, semprechè abbiano iniziato i lavori e, entro il 30 aprile 1979.

Ai programmi costruttivi già ammessi o da ammettere a finanziamento previsto dalla L.R.n. 3 del 1/2/1977 fino alla data del 31/12/1980 possono applicarsi le norme tecniche vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge statale 5/8/1978 n.457 per l'edilizia agevolata- convenzionata purchè i relativi progetti alla data di cui innanzi risultino già approvati dalle Commissioni edilizie Comunali.

I mutui disposti dal presente articolo devono essere concessi dagli Istituti mutuanti già convenzionati con la Regione ai sensi della legge statale 5/8/1978, n. 457 e saranno disciplinati dalla normativa prevista dalla convenzione stessa.

Ai programmi costruttivi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni della l.r. n.3/77 tranne per le parti diversamente normate dal presente articolo.

L'onere presunto riveniente dall'applicazione del presente articolo ammonta a £. 2.000.000.000.

### Art.3

Il fondo regionale di rotazione per l'acquisizione ed urbanizzazione delle aree ed edifici inclusi nei PEEP di cui all'art.2 della l.r. n.3/77 è elevata da 4 a 6 miliardi.

### Art.4

La concessione dei mutui a tasso agevolato di cui all'art. 2 della l.r. 29 agosto 1979, n.57 è disciplinato, per quanto com

nale 29 agosto 1979 n.57, la Giunta Regionale è autorizzata a riaprire il termine per la presentazione delle domande nonché stabilire le priorità di ammissione al contributo in conformità a quanto disposto dal 12° comma dell'art.9 della legge statale 15/2/1980 n. 25.

L'onere presunto riveniente dall'applicazione del presente articolo ammonta a £. .600.000.000.

#### Art.5

E' autorizzato un limite di impegno di £. 230.000.000.000 per l'integrazione dei contributi messi a disposizione dallo Stato per l'attivazione di mutui agevolati relativi a programmi costruttivi di cui all'art.38 della legge 457/78.

Detti contributi integrativi potranno essere assegnati , dopo che saranno interamente impegnati quelli messi a disposizione dallo Stato, ai soggetti e per i mutui agevolati già individuati con delibera di Giunta n. 1488 del 26/3/79.

#### TRASPORTI

#### Art.6

Ai fini delle concessioni dei contributi previsti dall'art. 1 della l.r. 13/2/74, n.42 modificata dalla L.P.n.53 del 7/6/75, il limite di spesa per l'esercizio finanziario 1980 e successivi è elevato da £. 800 milioni a £. 1.300.000.000.

patibile, dalla convenzione vigente nella Regione Puglia per i programmi costruttivi di edilizia agevolata-convenzionata di = spostati dalla legge statale 5/8/78, n. 457.

Il quarto comma dell'art.2 della L.R. 29 agosto 1979 n.57 è così sostituito:

"Per la determinazione del mutuo ammissibile si applicano i costi massimi vigenti nella Regione Puglia per l'edilizia residenziale agevolata-convenzionata di cui alla legge statale 4/5/78 n.457.

I mutui concessi ai sensi della presente legge possono coprire sino al 100% del prezzo di acquisto o di costruzione del l'abitazione e delle eventuali spese di manutenzione straordi=naria di cui all'art. 31, lettera b, della legge 5/8/78, n.457".

L'ultimo comma dell'art.1 e l'ultimo comma dell'art.2 del la legge regionale 29 agosto 1979 n.57 sono abrogati.

L'art.4 della legge di cui al comma precedente è sostituito dal seguente: "Per il limite massimo del mutuo ammissibile, tanto per la costruzione quanto per l'acquisto delle abitazio=ni, si applicano le norme di cui al combinato disposto degli articoli 9 e 13 della legge statale 15/2/1980, n.25."

Ai limiti di reddito e relativi tassi previsti dalla l.r. 29 agosto 1979, n.57 si applicano gli adeguamenti previsti dal=la legge statale 15/2/1980, n.25.

La Giunta Regionale è autorizzata a trasferire per l'acquisto di abitazioni le eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate per accoglimento totale delle istanze rivolte alla costruzione di alloggio.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le domande presentate per l'anno finanziario 1979.

Per l'anno 1980 ed in deroga all'art.7 della legge regio=

---

REGIONE PUGLIA

VARIAZIONI AL BILANCIO

- 1 9 8 0 -















OBIETTIVI E FASI OPERATIVE	ASSEGNAZIONI 19	CAPITOLI				Competenze secondo lo stato di previsione per l'anno 19	Ammontare presunto dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio 19	BILANCIO DI COMPETENZA	BILANCIO DI CASSA	CLASSIFICAZIONI					RIFERIMENTI	Funzioni proprie 4° comma lett. c) A)			
		NUMERO		DENOMINAZIONE	Secondo il Bilancio Stato					Per Titoli	Per Sezioni	Per Categoria Economica	Ripartizione ai fini amministrativi Per settori d'intervento I S T A T	Al capitoli ed ai canali di entrata		Alle note	Funzioni normali	Ulteriori programmi di Sviluppo	
		del bilancio 19	del bilancio 19		Tit. I Spese correnti														Tit. II Investimenti
						Variazioni al Bilancio di Cassa													
						Variazioni in aumento													
				0037	Riparto proventi pecuniarie agli aventi diritto.			=	50.000.000										
				0142	Spese per manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica riguardanti pregresse gestioni e concorso nelle spese di esercizio degli impianti riflettenti pregresse gestioni			=	753.011.367										
				0330	Lavori urgenti e straordinari di risanamento e riattamento di immobili di Ospedali L.R.22/73.			=	34.690.203										
				0332	Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate dal Ministero della Sanità.			=	473.986.000										
				0351	Interventi per la prevenzione e per l'igiene del suolo e dell'abitato			=	2.240.000.000										
				0362	Spese relative alla convenzione tra Ente Ospedaliero San Camillo De Mellis e Soc. Coop. S.r.l. Santa Maria di Siponto. Legge n.4/77.			=	54.867.057										
				0363	Finanziamento alle sedi periferiche degli Enti Mutualistici per le spese di funzionamento sanitarie e per l'assistenza a rimborso.			=	58.541.567.091										
				0411	Anticipazioni all'ERSAP per la concessione di acconti per la copertura delle esposizioni debitorie ai sensi dell'art.3 L.R.n.20/79.			=	2.500.000.000										
				0431	Contributi ai Comuni ed altre spese della Regione relative all'istituzione di stazioni di monta. Art.12 L.R. n.5/79.			=	1.538.000.000										
				0431	Fondo per l'esercizio delle funzioni delegate dal Ministero dell'Agricoltura: attività relative alla tenuta dei libri genealogici e ai controlli funzionali del bestiame.			=	245.452										
				0442	Finanziamento all'ERSAP per gli interventi di assistenza tecnica ed economica alla cooperazione. Art.23 Lett. h) e l) L.R.n.32/77.			=	8.050.000.000										
				0492	Contributi alle Casse sociali dei Consorzi Provinciali di difesa delle produzioni intensive.			=											

Art. 19 legge 364/70





